

n. 3/2021 pre-C.P.

(recante riunite le nn. 198/2020 e 23/2021 pre-fall.)



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il Tribunale, nella procedura *ex artt.* 161, c. VI ss., L.F. promossa su istanza di Avion Service S.r.l. in liquidazione iscritta al n. 3/2021 pre-C.P. recante riunite le nn. 198/2020 e 23/2021 pre-fall., composto dai Magistrati:

Dott.ssa Simonetta Bruno	Presidente
Dott. Stefano Franchioni	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio,

udita la relazione del Giudice relatore,

viste le note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 24.2.2021 da parte della proponente e dai creditori istanti il fallimento;

rilevato che con ricorso depositato in data 11.1.2021 la società A Service S.r.l. in liquidazione ha richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, c. VI, L.F. riservandosi di presentare la proposta, il piano e la prescritta documentazione nel termine fissato dal Tribunale;

ribadito che dalla disamina della visura camerale storica intestata alla proponente acquisita *ex officio* emerge che in data 25.9.2019 è stato pubblicato nel registro imprese un precedente ricorso *ex artt.* art. 161, c. VI, L.F. depositato, sempre innanzi a questo Tribunale, da parte della medesima A Service S.r.l. in liquidazione;

rilevato dunque che ricorre l'espressa ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 161, c. IX, L.F.;

ritenuto che non può essere condivisa la tesi della proponente a mente della quale la causa di inammissibilità in esame ricorrerebbe soltanto nel caso in cui la precedente proposta di concordato presentata nel termine infrabiennale sia stata oggetto di un'espressa pronuncia di segno negativo da parte del Tribunale mentre non sussisterebbe nel caso (come quello di specie) in cui la proponente abbia rinunciato alla domanda di concordato in bianco prima che il Tribunale abbia pronunciato alcunché;

ritenuto infatti che una prospettazione di tal fatta;

~ in primo luogo, si pone in contrasto con la chiara lettera dell'art. 161, c. IX, L.F. ove non si richiede in alcun modo che la prima domanda sia stata dichiarata inammissibile o sia stata comunque colpita da una pronuncia di segno negativo da parte del Tribunale, ma si richiede soltanto che alla domanda prenotativa non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione (circostanze queste, che non si sono in alcun modo verificate nel caso in esame);

~ in secondo luogo, si pone in contrasto con la *ratio* della disposizione di cui all'art. 191, c. IX, L.F. il cui intendimento è quello di evitare che il debitore possa disporre *ad libitum* dell'effetto di *automatic stay* connesso alla pubblicazione della domanda di concordato (anche in bianco) nel registro delle imprese e si accinga in modo serio e convinto ai possibili percorsi di ristrutturazione della crisi;

ribadito che in data 25.9.2019 è stato pubblicato un precedente ricorso "in bianco" nel registro delle imprese su iniziativa della proponente la quale dunque si è così già avvantaggiata di un "ombrello protettivo" entro il termine biennale di cui all'art. 161, c. IX, L.F., rimanendo del tutto irrilevante che la proponente medesima abbia rinunciato al ricorso;

ritenuto che non può essere condivisa neppure l'ulteriore argomentazione della proponente a mente della quale, pendente una procedura di concordato, non potrebbe essere dichiarato il fallimento della proponente se non nei casi di cui agli artt. 162, 173 e 180 L.F., posto che la presente partes incidentale ben può essere

ascritta alla previsione di cui all'art. 162 L.F., applicabile anche alla fase "in bianco" della procedura concordataria;

osservato peraltro che permangono forti incertezze sulla regolarità delle delibere di approvazione dei bilanci relativi ai tre esercizi anteriori al deposito della domanda, all'attribuzione al liquidatore dei poteri *ex* art. 152 L.F. e alla revoca dello stato di liquidazione, posto che la totalità delle quote sociali della proponente è costituita in pegno in favore di istituti bancari ai quali spetta, nel caso di specie, il diritto di voto (che essi non hanno esercitato);

ritenuto in conclusione che la domanda di concordato proposta da A Service S.r.l. in liquidazione va dichiarata inammissibile alla luce della previsione di cui all'art. 161, c. IX, L.F.;

rilevato che nei confronti di A Service S.r.l. in liquidazione pendono le domande di fallimento proposte da Fino 2 Securitisation S.r.l. e Fallimento Daytona petroli S.r.l. (nn. 198/2020 e 23/2021 pre-fall., già riunite alla presente procedura);

p.q.m.

- dichiara inammissibile la proposta di concordato formulata da A Service S.r.l. in liquidazione;
- provvede sulle istanze di fallimento pendenti nei confronti di A Service S.r.l. in liquidazione con separata e contestuale sentenza.

Si comunichi.

Brescia, camera di consiglio del 25.2.2021

Il Presidente

Dott.ssa Simonetta Bruno